



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Primo referendario Marco Scognamiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 193 /2025

nel ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 63261 del registro di segreteria, proposto contro l'INPS da -, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Bava del Foro di Genova, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, Via XX Settembre 14/12A

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio,

UDITI nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario Daniele Illiceto, l'Avv. Bava per il ricorrente e l'Avv. Micheli per l'INPS;

ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 1° luglio 2025, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, da parte dell'INPS, del diritto all'esenzione Irpef sulla pensione, in qualità di familiare superstite di vittima del dovere.

A fondamento della pretesa, viene richiamata la normativa relativa al riconoscimento dei diritti delle vittime del terrorismo, evidenziando

come tale disciplina sia stata progressivamente estesa anche alle vittime del dovere e agli equiparati.

2. L'INPS si è regolarmente costituito in giudizio, chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ed eccependo l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente. L'Istituto previdenziale sostiene, infatti, che la qualifica di equiparato a vittima del dovere non comporterebbe automaticamente il diritto all'esenzione Irpef sulla pensione ordinaria percepita. In particolare, l'INPS evidenzia - in conformità alle disposizioni interne di cui ai messaggi istituzionali richiamati in memoria - che l'esenzione fiscale di cui trattasi si applicherebbe esclusivamente ai trattamenti pensionistici privilegiati che siano direttamente correlati all'evento che ha determinato il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere o equiparato. Nel caso di specie, la pensione di cui beneficia il ricorrente è una pensione ordinaria, priva di nesso causale con l'infermità contratta durante il servizio militare. L'Istituto ritiene infatti che lo *status* di equiparato debba avere rilevanza unicamente per la concessione della cd. "speciale elargizione" economica, ma non per l'esenzione fiscale della pensione. Pertanto, l'INPS conclude chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

3. All'udienza di discussione, l'INPS ha rinunciato alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; per ogni ulteriore profilo, le parti hanno entrambe insistito sulle conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è introdotto al fine di ottenere il riconoscimento, da parte dell'INPS, del diritto all'esenzione Irpef sulla pensione in godimento, in virtù della qualifica di familiare di vittima del dovere.

Il ricorrente si duole infatti della mancata applicazione dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 1, comma 211, L. 232/2016, sostenendo che tale beneficio dovrebbe estendersi anche alla pensione ordinaria in godimento, in quanto titolare dello *status* di equiparato.

L'Istituto previdenziale ritiene invece che l'esenzione in parola si debba applicare esclusivamente ai trattamenti pensionistici privilegiati direttamente connessi all'evento che ha determinato il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere o equiparato.

Avendo l'INPS medesimo rinunciato alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non residuano questioni pregiudiziali o preliminari da scrutinare.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2.1. È indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza quello per cui la lettera dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 vada interpretata nel senso che l'estensione dei benefici fiscali ivi previsti debba riferirsi a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che dalla norma emerga alcuna indicazione circa la necessaria correlazione di tali trattamenti con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere.

2.2. Non si rinviene alcuna ragione per discostarsi da tale indirizzo, in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione – alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – sono da considerarsi “funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”, poiché tali norme “non prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio, nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.” (Cass. civ., Sez. trib., 15023/2024, 15115/2024, 15121/2024).

2.3. Analogamente, deve escludersi che una limitazione oggettiva all'applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle norme che disciplinano i benefici fiscali estesi, ovvero l'art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Corte conti, Sez. Toscana, 17/2025, 18/2025).

2.4. Pertanto, l’eccezione dell’INPS risulta infondata e la domanda del ricorrente merita pieno accoglimento.

3. Al ricorrente vanno riconosciute le spese legali, da quantificare in conformità ai criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014.

Si reputa congruo applicare, ai sensi dell'art. 13, co. 2, c.p.c., lo scaglione previsto per il valore compreso tra 1.101,00 euro e 5.200,00 euro. Tenuto conto della sostanziale assenza della fase

istruttoria e di trattazione ed applicando la maggiorazione del 10% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, co. 8) l'importo finale è determinato in 1600,00 euro, oltre accessori.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in accoglimento dello stesso, accerta il diritto del ricorrente all'esenzione Irpef, ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento e condanna l'INPS a porre fine alla relativa trattenuta.

Condanna altresì l'INPS al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di 1.600,00 euro.

Così deciso in Firenze in esito alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 31/12/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della

Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art.

52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art.

52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione,

dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del

ricorrente.

Il Funzionario

Daniele Iliceto

(f.to digitalmente)